



Numero 8

20 settembre 2004 – prot. 49/04

Oggi scadono i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai Corsi di Laurea Specialistica nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione ed il 6 ottobre si svolgeranno gli esami di ammissione.

Ci pare quindi che il modo migliore per iniziare questa Newsletter sia quello di pubblicare un estratto dell'allegato 4 al DM 2.4.01, ove si definiscono gli OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI E LE COMPETENZE dei futuri laureati specialisti.

Questo importante risultato si accompagna, purtroppo, alla perdita di una cara collega, Antonella Bartoletti, che tanto ha dato alla professione e all'associazione.

Chi l'ha conosciuta la ricorda con enorme dolore e rimpianto.

Sono certa che, anche se non c'è più, tanto di lei continua in noi.

Un caro saluto

La Presidente
Gianna Calzolari

DM 2 aprile 2001 – Allegato 4

4/S Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

I laureati specialisti nella classe possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie ricomprese nella classe (tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, **assistente sanitario**).

I laureati specialisti che hanno acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le competenze professionali pertinenti alle professioni nell'ambito della prevenzione e hanno ulteriormente approfondito lo studio della disciplina e della ricerca specifica, alla fine del percorso formativo sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione in età pediatrica, adulta e geriatrica e ai problemi di qualità dei servizi. In base alle conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, nella programmazione e gestione del personale dell'area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia dell'innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi nonché dell'omogeneizzazione degli standard operativi a quelli della Unione Europea.

IN QUESTO NUMERO

Pag. 1-2	Competenze del laureato specialista nella classe della prevenzione
Pag.2-3-4	Ordinanza Corte Costituzionale su obbligo vaccinazione antitetanica
Pag.4-6	DL 241 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione
Pag.6	Parere Consiglio Universitario Nazionale su Master
Pag.7	Per Antonella

I laureati specialisti sviluppano, anche a seguito dell'esperienza maturata attraverso una adeguata attività professionale, un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti.

Le competenze dei laureati specialisti nella classe comprendono:

- applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura professionale necessarie per assumere decisioni relative all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni di prevenzione dell'area medica, all'interno di strutture sanitarie di complessità bassa, media o alta;
- utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale necessarie per l'organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili, valutando il rapporto costi/benefici;
- supervisionare specifici settori dell'organizzazione sanitaria per la prevenzione;
- utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell'area dell'organizzazione dei servizi sanitari;
- applicare e valutare l'impatto di differenti modelli teorici nell'operatività dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- programmare l'ottimizzazione dei vari tipi di risorse (umane, tecnologiche, informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie di bassa, media e alta complessità;
- progettare e realizzare interventi formativi per l'aggiornamento e la formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento;
- sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale nell'ambito delle attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e permanente;
- comunicare con chiarezza su problematiche di tipo organizzativo e sanitario con i propri collaboratori e con gli utenti;
- analizzare criticamente gli aspetti etici e deontologici delle professioni dell'area sanitaria, anche in una prospettiva di integrazione multi-professionale.



E' costituzionalmente legittima l'obbligatorietà della vaccinazione antitetanica, sancita dalla Legge 292/1963. A dissipare ogni dubbio è stata la Corte Costituzionale con l'Ordinanza del 22 luglio 2004 che ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d'Appello di Venezia con riferimento all'art. 1, lettera c) della Legge 292.

ORDINANZA N.262
ANNO 2004
repubblica italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria), introdotta dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria), e modificata dall'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166 (Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria), promosso con ordinanza del 7 luglio 2003 dalla Corte d'appello di Venezia, sezione minorenni, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 luglio 2003, pervenuta a questa Corte il 1° settembre 2003, la Corte d'appello di Venezia, sezione minorenni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dell'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica

obbligatoria), come novellato dall'art. 1, lettera c), della legge 27 aprile 1968, n. 491, e dall'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166 (*recte*: dell'art. 1, lettera c, della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotta dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e modificata dall'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166); che la norma impugnata (indicata dalla Corte remittente, per errore materiale, anziché nell'art. 1, lettera c, nell'art. 2 della legge n. 292 del 1963 – relativo, nel testo vigente, solo alla estensione su richiesta della vaccinazione antitetanica alle madri gestanti –, ma che si deduce con univocità dal testo dell'ordinanza) sancisce la obbligatorietà della vaccinazione antitetanica per i nuovi nati, per i quali prevede tre somministrazioni del vaccino, la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita;

che la Corte remittente premette che il rischio per i bambini di contrarre il tetano sarebbe oggi estremamente ridotto rispetto all'epoca in cui è nato l'obbligo della vaccinazione; che tale obbligo non sussiste nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea; che vi sarebbe negli ultimi tempi un vasto movimento d'opinione contro l'obbligatorietà delle vaccinazioni; che l'obbligo in questione era stato escluso dall'art. 9 del d.l. 7 gennaio 1994, n. 8, poi non convertito in legge, e che il d.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355 avrebbe disposto la "libertà di frequenza scolastica" per gli alunni non vaccinati, onde se non si praticano le vaccinazioni pur formalmente obbligatorie non succederebbe "assolutamente nulla" (in realtà l'art. 47 del d.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 355 del 1999, si limita a stabilire che la mancata certificazione delle vaccinazioni obbligatorie non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno, ma solo la segnalazione alle autorità competenti "per gli opportuni e tempestivi interventi");

che il giudice *a quo* espone di dover affrontare un rifiuto genitoriale alla vaccinazione antitetanica obbligatoria per legge "non fondato su un'opposizione preconcepita e immotivata alla vaccinazione", in quanto i genitori chiedono di "spiegare perché se il vaccino antitetanico contenente mercurio è ritenuto potenzialmente pericoloso dal punto di vista scientifico-sanitario tant'è che dovrà essere ritirato dal commercio entro il 2003 (d.m. 13.11.2001, in *Gazzetta Ufficiale* 19.3.2002, n. 66), non lo è giuridicamente oggi – nel 2003 – in cui il loro figlio dovrebbe assumerlo, ma lo diventerà solo dal 1.1.2004": onde la Corte remittente ritiene di non potersi limitare ad affievolire la potestà dei genitori, al fine di rimuovere o superare decisioni degli stessi ritenute pregiudizievoli per il minore, "in quanto – mentre può ritenersi sicuramente pregiudizievole un'opposizione preconcepita a tutte le vaccinazioni [...] – non lo è l'opposizione motivata su ragioni sanitarie di buon senso", e dunque sussisterebbe "la rilevanza del problema";

che, postulando l'art. 32 della Costituzione il necessario temperamento del diritto alla salute del singolo (avente anche un contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti non richiesti e non accettati) con l'interesse della collettività, l'intervento sanitario coattivo sarebbe, secondo la Corte remittente, giustificabile solo se viene messa in pericolo la salute pubblica;

che dunque il criterio principe per stabilire "i limiti dell'autodeterminazione individuale (diritto parimenti di rango costituzionale ...) rispetto alla obbligatorietà imposta dalla legge" consisterebbe "nella pericolosità della situazione per il solo individuo o per l'intera collettività"; e nessun pericolo alla collettività potrebbe derivare dal fatto che il singolo soggetto non si vaccini contro il rischio del tetano, perché questo non è una malattia diffusiva ma solo infettiva, che non si trasmette cioè per contagio;

che di conseguenza l'obbligatorietà della vaccinazione potrebbe sussistere solo se il tetano fosse, invece, una malattia diffusiva;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità e comunque la infondatezza della questione;

che, secondo l'Avvocatura erariale, la questione sarebbe in primo luogo inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza, avendo il giudice *a quo* omissso di ricostruire i fatti di causa, e restando oscuro lo stesso oggetto del giudizio;

che la questione sollevata, "pur degna della massima considerazione", sarebbe tuttavia, per come è formulata, manifestamente infondata, poiché non avrebbe alcun rilievo, nella valutazione della stessa, la circostanza che il vaccino antitetanico contenente mercurio sia destinato ad essere ritirato dal commercio, essendovi stata una valutazione tecnica circa la prevalenza dei benefici della vaccinazione sui marginali rischi di utilizzazione di un vaccino, della cui pericolosità mancherebbe qualsiasi prova;

che, quanto al problema più generale dei limiti dei trattamenti sanitari obbligatori, l'Avvocatura richiama la sentenza di questa Corte n. 258 del 1994, in cui, pur affermandosi che il corretto bilanciamento fra la tutela della salute del singolo e la tutela della salute collettiva renderebbe necessario individuare con la maggior precisione possibile le complicità potenzialmente derivabili dalla vaccinazione e gli strumenti per prevederne la concreta verificabilità, si rileva che sarebbe necessario un intervento del legislatore, cui la Corte costituzionale non potrebbe sostituirsi, con conseguente inammissibilità della questione, che dovrebbe essere ritenuta anche nel presente caso.

Considerato che la Corte remittente si trova a dover giudicare sull'impugnazione avverso un provvedimento giudiziale adottato nei confronti dei genitori di un minore che avevano rifiutato di sottoporre il figlio ad una

delle somministrazioni di vaccino antitetanico nel quadro della vaccinazione obbligatoria per legge;
che il giudice *a quo* non chiarisce se l'opposizione dei genitori alla vaccinazione sia motivata solo dalla convinzione della illegittimità del relativo obbligo legale o dalla allegata pericolosità in concreto, per il minore, della somministrazione del vaccino, in ragione di specifiche condizioni cliniche, riconducibili a precedenti somministrazioni (come risulterebbe dagli atti del giudizio), o in ragione del fatto che il vaccino in uso contiene mercurio, del quale si contesta la pericolosità;

che, nel caso di opposizione motivata da specifiche condizioni sanitarie del minore, il giudice minorile dovrebbe operare i necessari approfondimenti tecnico-sanitari, per verificare la fondatezza dell'opposizione, essendo pacifico, anche secondo la giurisprudenza, che la vaccinazione deve essere omessa o differita nel caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore;

che, nel caso di opposizione motivata dalla allegata pericolosità del vaccino in uso, si tratterebbe di valutare, sulla base di comprovati elementi di natura tecnico-scientifica, la fondatezza di tale allegazione, tenuto anche conto che dal provvedimento ministeriale indicato dal remittente (art. 1 del d.m. 13 novembre 2001, come sostituito dall'art. 1 del d.m. 27 giugno 2003) emerge solo un programma a medio termine di sostituzione di un tipo di vaccino ad un altro, e non l'affermazione di una pericolosità concreta del vaccino in uso, che ne avrebbe richiesto il ritiro immediato dal commercio;

che in ogni caso, ai fini di apprezzare la portata e il fondamento dell'obbligatorietà della vaccinazione antitetanica da praticare ai nuovi nati, rispetto alla quale si manifesti un rifiuto dei genitori, non è sufficiente argomentare, come viceversa fa il remittente, in base al solo carattere non diffusivo della malattia: infatti, alla valutazione rimessa al giudice non può essere estranea la considerazione del rischio derivante allo stesso minore dall'omissione della vaccinazione, posto che, nel caso del minore, non è in gioco la sua autodeterminazione, ma il potere-dovere dei genitori di adottare le misure e le condotte idonee a evitare pregiudizi o concreti pericoli alla salute dello stesso minore, non potendosi ammettere una totale libertà dei genitori di effettuare anche scelte che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli al figlio (cfr. sentenza n. 132 del 1992);

che la Corte remittente omette invece ogni considerazione in proposito;

che pertanto l'ordinanza risulta carente in punto di motivazione sulla rilevanza della questione, la quale si palesa perciò manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria), introdotta dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e modificata dall'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166, sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezione minorenni, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.



DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n.241

(GU n. 216 del 14-9-2004)

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis e' sostituito dai seguenti:

«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.

Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.

Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo.».

2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».

3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».

4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida.».

5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».

6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.».

7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali e' dovuta una indennita' di euro 20.»;

b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:

«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10.»;

c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonche' 3-quater.».

Art. 2.

Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Interessante la vicenda di un parere richiesto dall'Associazione Italiana Massaggiatori Sportivi al Consiglio Universitario Nazionale sul valore di un Master in massoterapia. Il CUN ha risposto ribadendo che i Master non sono abilitanti all'esercizio di una professione e non possono generare profili professionali.

Estratto del verbale della seduta del CUN:

CUN NOTIZIE N. 142 - Resoconto della Sessione del 3 e 4 dicembre 2003

13. MODIFICHE DI STATUTO RIGUARDANTI FACOLTA' E CORSI DI LAUREA

COMMISSIONI II E III + COMITATI COMPETENTI

Quesito del Presidente dell'Associazione Italiana Massaggiatori Sportivi, Leandro PALOMBA, relativo all'imminente inizio di un "Master integrativo di massoterapia ed utilizzo delle apparecchiature elettromedicali" promosso dal Dipartimento di Scienze motorie dell'Università di Genova in convenzione con ARKA e con l'Università Popolare di Caserta rivolto a laureati in Scienze motorie, cinesiologi, fisiokinesiterapisti, massoterapisti e tecnici di massaggio con specializzazione in riflessologia (R. del 17/9/2003). 4/12/2003 p.m. - Riferisce il Consigliere MATTEUCCI. Parere reso.

Notizia della risposta del CUN dal sito web dell'Associazione Italiana Massaggiatori Sportivi:

12/07/2004 - MASTER NON ABILITANO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

A seguito di nostra espressa richiesta, il C.U.N. Comitato Universitario Nazionale del MIUR ci ha ribadito che "non può interferire con le autonome iniziative delle Università", che "...i MASTER non sono abilitanti all'esercizio di una libera professione e/o all'assunzione presso strutture pubbliche e/o private" e che essi non possono generare nuovi profili professionali. Il nostro quesito riguardava nello specifico il "Master integrativo di massoterapia ed utilizzo delle apparecchiature elettromedicali" attivato dall'Università di Genova in convenzione con ARKA e in collaborazione con l'Università di Caserta". Nelle brochures trasmesse direttamente dall'Università Popolare di Caserta si leggeva che il master era rivolto indistintamente a laureati in Scienze Motorie, cinesiologi, fisiocinesiterapisti, massoterapisti e tecnici di massaggio, con lo scopo di far "...acquisire competenze specifiche nell'applicazione di tecniche di massaggio e nell'utilizzo degli apparecchi elettromedicali in collaborazione obbligatoria con il medico". Data la risposta del MIUR è evidente che tali "competenze specifiche" non vengono ritenute valide ai fini dell'esercizio della professione. Attenzione quindi all'offerta formativa, anche se riporta nomi di prestigiose Università!



Nel prossimo numero novità e approfondimenti sulla questione ordinistica e sulle modifiche alla normativa universitaria.



E' prematuramente scomparsa per un male incurabile Antonella Bartoletti, 43 anni, assistente sanitaria collaboratore professionale sanitario esperto presso l'Azienda USL di Bologna e vicepresidente della Sezione AsNAS dell'Emilia Romagna.

Alla famiglia e ai colleghi vanno le più sentite condoglianze di tutta l'AsNAS.

Abbiamo ricevuto numerosi messaggi, email e telefonate di partecipazione al dolore per la triste notizia, tra cui anche due brevi poesie, che dedichiamo ad Antonella, in suo ricordo.

Per Antonella

Nel frattempo

Lontano, lontano,
lontano da qui.....
non c'è da perseguire la gioia
nè da fuggire dalla paura,
molto lontano da qui.

Le sue labbra non erano molto rosse
nè i suoi capelli molto chiari.
Le sue mani giocavano con degli anelli.
Non ha lasciato che le stringessi
le mani che giocavano con l'oro.

E' passata in qualche luogo,
molto lontana dal dolore.
L'allegria non può toccarla, nè la speranza
entrare nel suo regno,
e neppure il vano amore.

Lontano, lontano,
lontano da qui....
non c'è da perseguire la gioia
nè da fuggire dalla paura,
molto lontano da qui.

F. Pessoa

Pensando a te

Carissima Antonella

Suona triste il 9 settembre
quel giorno te ne sei andata
hai lasciato un grande vuoto
hai lasciato i tuoi amori
hai lasciato i tuoi sogni

E' dura
per te lasciarci
per noi perderti
anche se...
non ci hai lasciato del tutto
non ti abbiamo perduta del tutto
tanto è rimasto ancora

Certo
i tuoi amori, alcuni erano difficili
i tuoi sogni alcuni lontani
anche se....
non così impossibili
non hai mai smesso di crederci

Tu
starai già pensando
a cosa continuare a fare per noi
non hai mai avuto tempo da perdere
noi
siamo confusi
ancora smarriti
ma contiamo di fare cose belle per te!

